

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02/04/2019 la Direzione Lavori Pubblici Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio, Servizio Pronto Intervento ha richiesto alla Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, Settore Mobilità e Trasporti, Servizio Sportello Mobilità e Trasporti l'emissione di apposita ordinanza per la rimozione dei velocipedi e degli eventuali rottami che insistono nel piazzale compreso tra la Banca Cassa di Risparmio di Venezia e via Doge D. Michiel ed esternamente allo stesso nell'area dell'intersezione tra via Sandro Gallo e via Doge D. Michiel e lungo le vie stesse qualora si rendesse necessario;

Considerato che:

- sul parcheggio situato in Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia nell'area compresa tra la sede della Cassa di Risparmio di Venezia e via Doge D. Michiel compresa tra l'incrocio con via Sandro Gallo fino al civico n.8 sono presenti numerosi velocipedi, alcuni posizionati sulle apposite rastrelliere ed altri sui marciapiedi, a ridosso degli elementi di sostegno della segnaletica stradale o degli alberi o in altre aree non all'uopo predisposte;
- la presenza di tali velocipedi, alcuni in cattivo stato di conservazione, riducono la qualità urbana dell'area, contribuendo a dare un'immagine di degrado e disordine, nonché la sicurezza della circolazione occupando impropriamente aree non adibite alla sosta degli stessi;

Riconosciuto pertanto la necessità di provvedere alla rimozione dei velocipedi;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Lavori Pubblici acquisita con prot. n. 173353 del 02/04/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei velocipedi nell'area a parcheggio per biciclette sita tra la Banca Cassa di Risparmio di Venezia e via Doge D. Michiel nonché nell'area d'intersezione tra via Sandro Gallo e via Doge D. Michiel e lungo le vie stesse qualora si rendesse necessario;**
- 2. i velocipedi rimossi potranno essere ritirati previo pagamento della sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada presso l'area ex-Porticciolo sita in via Malamocco n. 76 (a fianco del cantiere Ven.Mar.) entro 60 gg dalla rimozione;**
- 3. la restituzione verrà effettuata previa esibizione di apposito documento di identità in corso di validità e della combinazione o della chiave del lucchetto a cui il veicolo era assicurato e breve descrizione del mezzo;**
- 4. della rimozione sarà dato avviso tramite apposita campagna informativa anche mediante l'apposizione di opportuni avvisi affissi nell'area interessata dalla rimozione e l'utilizzo di altra forma di pubblicità;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 15/04/2019.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LLPP della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto con la segnaletica devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 9 aprile 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.